



re da un'altra persona nello svolgimento di certe attività; si tratta di vedere poi in concreto se una causa esista, se sia lecita o meno e, in caso negativo, di farne discendere la nullità della procura.

La legge richiede per la rappresentanza volontaria la capacità di agire del rappresentato e non del rappresentante, il quale invece deve essere capace di intendere e di volere. La volontà che costituisce il negozio è solo quella del rappresentante, pertanto è essa che non deve essere viziata da errore, violenza, dolo. Ugualmente bisogna riferirsi al rappresentante per quanto riguarda gli stati soggettivi di buona o mala fede, a meno che l'atto non sia predeterminato dal rappresentato. Comunque il rappresentato che sia in mala fede non può giovare della buona fede del rappresentante.

La spendita del nome del rappresentato è l'elemento che caratterizza la rappresentanza. Per far sì che gli effetti ricadano direttamente nella sfera giuridica del dominus bisogna però che tale spendita del nome sia espressa e in caso di contestazione della identità del titolare del rapporto giuridico, incomberà al contraente che ha agito in nome e per conto di altri l'onere di dare la prova di avere dichiarato espressamente di agire in rappresentanza di un soggetto.

Infine bisogna dire che la procura può, di regola essere revocata. Ciò non è possibile quando essa è conferita anche nell'interesse del rappresentante o di terzi, oppure se si tratti di procura collettiva (in tal caso non è possibile una revoca da parte di un solo soggetto se non per giusta causa), o, infine, se così abbia disposto il rappresenta-

to stesso. Il rappresentato ha l'onere di portare la revoca a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non la potrà opporre ai contraenti che non ne fossero già informati. Esistono anche altre cause di estinzione della procura quali la rinuncia del rappresentante, la sopravvenuta incapacità del rappresentato o del rappresentante o il loro fallimento, la scadenza del termine o il verificarsi della condizione.

> 3. L'ABUSO DI POTERE RAPPRESENTATIVO E LA FALSA RAPPRESENTANZA.

In generale si ha un abuso di potere allorché si faccia un uso distorto di un potere che è stato conferito, cioè quando lo si impieghi per finalità diverse da quelle per cui è stato affidato. Nell'ambito della rappresentanza si ravvisa un abuso del potere rappresentativo nell'ipotesi di conflitto di interessi con il rappresentato, quando gli interessi di questo sono trascurati o lesi, quando ci si discosta dalle istruzioni impartite.

La legge prevede la possibilità di annullare il contratto concluso in conflitto di interessi se questo era riconosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394). Bisogna precisare comunque che il rappresentante deve essere portatore di interessi del tutto incompatibili con quelli del rappresentato, potendo infatti convivere un eventuale interesse del rappresentante con quello del rappresentato senza che ne discenda alcuna conseguenza per la validità del contratto. Inoltre, quando gli interessi siano incompatibili, non è necessario che esista un danno concreto e attuale per il rappresentato, potendo egli agire in